



## COMUNE DI COMO

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **50** di Registro

SEDUTA PUBBLICA DI 1<sup>a</sup> CONVOCAZIONE DEL 16 Ottobre 2017

PRESIDENTE: DOTT.SSA ANNA VERONELLI

SEGRETARIO GENERALE: DOTT. ANDREA FIORELLA

Sono presenti al momento della 1<sup>a</sup> votazione:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
DOTT. MARIO LANDRISCINA - SINDACO	si			=	=
AJANI GIAMPIERO	si		MAESANI PATRIZIA	si	
ALEOTTI FABIO	si		MAGATTI BRUNO	si	
ANZALDO FULVIO	si		MANTOVANI ADA	si	
BIONDI LUCA	si		MARTINELLI PAOLO	si	
BONDURI ALESSANDRA	si		MASPERO ELENA	si	
BORGHI CLAUDIO	si		MINGHETTI BARBARA	si	
BRENNA FRANCESCO	si		MOLTENI ALESSANDRO	si	
CANOVA ELENA	si		NESSI VITTORIO	si	
CANTALUPPI LORENZO	si		NOSEDA IVAN	si	
CENETIEMPO ENRICO	si		PATERA ANTONELLA	si	
DE SANTIS SERGIO	si		RAPINESE ALESSANDRO	si	
DEL PRETE SABRINA	si		TRAGLIO MAURIZIO		si
FANETTI STEFANO	si		TUFANO ANTONIO	si	
FERRETTI MATTEO	si		VALERI ANDREA	si	
GERVASONI DAVIDE	si		VERONELLI ANNA	si	
GUARISCO GABRIELE	si		<b>TOTALE</b>	<b>32</b>	<b>1</b>
LISSI PATRIZIA	si			=	=

**OGGETTO:** LEGGE REGIONALE 10 MARZO 2017, N. 7 COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 2017, N. 22 E DISPOSIZIONI ATTUATIVE PGT:  
-APPROVAZIONE ADEGUAMENTO NORMATIVO PER RECUPERO VANI E LOCALI SEMINTERRATI;  
-ADOZIONE VARIANTE NORMATIVA IN RELAZIONE AL RECUPERO VANI E LOCALI SEMINTERRATI IN AMBITI NON ESPRESSAMENTE ESCLUSI;  
-RECEPIMENTO DISPOSTO NORMATIVO PER ATTIVITA' RICETTIVE ALBERGHIERE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Lombardia, con Legge Regionale 10 marzo 2017, n. 7 - 'Recupero dei vani e locali seminterrati' - pubblicata sul B.U.R.L. n. 11, suppl. del 13 marzo 2017 ed entrata in vigore il 28 marzo 2017, come modificata dalla Legge Regionale 10 agosto 2017, n. 22 ha promosso "il recupero dei vani e locali seminterrati ad uso residenziale, terziario o commerciale, con l'obiettivo "di incentivare la rigenerazione urbana, contenere il consumo di suolo e favorire l'installazione di impianti tecnologici di contenimento dei consumi energetici e delle emissioni in atmosfera";

Preso atto che la legge regionale definisce:

piano seminterrato, "il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio" (art. 2, lett.a);

vani e locali seminterrati, "i vani e i locali situati in piani seminterrati" (art. 2, lett. b);

Preso ancora atto che la medesima legge prevede, tra l'altro:  
relativamente agli aspetti temporali

all'articolo 1, comma 3 che "Il recupero dei vani e locali seminterrati è consentito a condizione che siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge e siano collocati in edifici serviti dalle opere di urbanizzazione primaria";

all'articolo 4, comma 3 che "Le disposizioni della presente legge si applicano agli immobili esistenti o per la cui costruzione sia già stato conseguito il titolo abilitativo edilizio o l'approvazione dell'eventuale programma integrato di intervento richiesto alla data di approvazione della delibera del Consiglio comunale (...). Agli immobili realizzati successivamente esse si applicano decorsi cinque anni dall'ultimazione dei lavori";

relativamente ai requisiti minimi igienico sanitari

all'articolo 1, comma 4 che "Le opere di recupero dei vani e locali seminterrati devono conseguire il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie vigenti. L'altezza interna dei locali destinati alla permanenza di persone non può essere inferiore a metri 2,40. Qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l'altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa";

all'articolo 3 che

comma 3bis "Le pareti interrate dovranno essere protette mediante intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia";

comma 3 ter "Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra soluzione tecnica della stessa efficacia";

3 quater "Per il recupero ad uso abitativo inteso come estensione di un'unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad illuminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non superi il 50 per cento della superficie utile complessiva dell'unità";

3 quinquies “Per il recupero ad uso abitativo inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aeroilluminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50 per cento rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali”;

3 sexies “Per il recupero ad uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aeroilluminanti la distanza tra le luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere di almeno metri 2,5”;

#### relativamente alla disciplina edilizia

all'articolo 2, comma 1 che “Il recupero dei vani e locali seminterrati può avvenire con o senza opere edilizie, non è mai soggetto alla preventiva adozione e approvazione di piano attuativo o di permesso di costruire convenzionato e non è qualificato come nuova costruzione”;

all'articolo 2, comma 3 che “Se conseguito senza opere edilizie, il recupero è soggetto a preventiva comunicazione al comune, ai sensi dell'articolo 52, comma 2 della l.r. 12/2005”;

all'articolo 3, comma 2 che “Ai fini del contenimento dei consumi energetici, il recupero deve prevedere idonee opere di isolamento termico in conformità alle prescrizioni tecniche in materia contenute nelle norme nazionali, regionali e nei regolamenti vigenti”;

#### relativamente agli aspetti urbanistici

all'articolo 2, comma 3 che “Sono fatte salve le previsioni dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 aprile 2002, n.13) in ordine alle limitazioni delle destinazioni d'uso dei beni culturali”;

all'articolo 2, comma 4 che “Gli interventi di recupero dei vani e locali seminterrati, qualora comportino l'incremento del carico urbanistico esistente, sono assoggettati al reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale, secondo quanto disposto dai Piani di Governo del Territorio (PGT). Qualora sia dimostrata, per mancanza di spazi adeguati, l'impossibilità a ottemperare agli obblighi di cui al presente comma è consentita la monetizzazione. Per gli interventi di recupero fino a 100 mq. di superficie lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d'uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione”;

Dato atto che l'articolo 4 della Legge 7/2017 prevede:

(art. 4, comma 1, primo capoverso) che i comuni, entro il 31 ottobre 2017 con Deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio idrogeologico possono disporre l'esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della legge;

(art. 4, comma 1, terzo capoverso) che l'applicazione della legge è comunque esclusa per le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate;

(art. 4, comma 1, quarto capoverso) che i comuni, sulla base di quanto definito nella componente geologica del PGT e di indicazioni dei gestori del servizio idrico integrato, individuano specifici ambiti di esclusione in presenza di fenomeni di risalita della falda che possono determinare situazioni di rischio nell'utilizzo di spazi seminterrati;

Atteso che:

- il Comune di Como è dotato di un Piano di Governo del Territorio (PGT), adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 74 del 20/12/2012, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 13/06/2013 e divenuto efficace in data 18/12/2013, a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 51 - Serie Avvisi e Concorsi in pari data 18/12/2013;

- con Deliberazioni consiliari n. 26 del 3 marzo 2016 e n. 64 dell'11 luglio 2016 il Consiglio Comunale ha rispettivamente adottato e approvato una variante al Piano di Governo del Territorio – Piano dei Servizi e Piano delle Regole – ai sensi dell'art. 13 L.R. 12/2005, divenuta efficace in data 19/10/2016, a seguito della pubblicazione sul B.U.R.L. n. 42 - Serie Avvisi e Concorsi in pari data 19/10/2016;

1 - In relazione all'approvazione dell'adeguamento per il recupero dei vani e dei locali seminterrati 'ex lege' si ritiene:

a) di disporre l'esclusione dall'applicazione della legge delle parti del territorio individuate nell'Elaborato grafico *Esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" (ai sensi dell'art. 4 comma 1)*, allegato parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, secondo le seguenti specifiche:

Zone con consistenti o gravi limitazioni all'uso a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso per motivi idrogeologici: Classi 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h e Classe 4 (Fonte: "Carta della fattibilità geologica" - Tav. 10 - Piano delle Regole - PGT)

Fascia di rispetto di 10 metri su tutti i corsi d'acqua del reticolo idrico principale e del reticolo idrico minore. Individuazione e rappresentazione indicativa. La verifica puntuale deve considerare la distanza di 10 metri dall'alveo naturale/artificiale del corso d'acqua (Fonte: "Carta dei vincoli geologici" - Tav. 8 - Piano delle Regole - PGT)

Area di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 (Fonte: "Carta dei vincoli geologici" - Tav. 8 - Piano delle Regole - PGT)

Fascia di rispetto impianti di depurazione – 100 metri - Delibera Comitato dei Ministri del 04/02/1977 (Fonte: "Carta della conformazione dei suoi insediati" - Tav. 15 - Piano delle Regole - PGT)

Aree in dissesto: aree di frana, aree con pericolosità di esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio e aree di conoide con trasposto di massa (Fonte: "Carta del dissesto con legenda uniformata PAI", Tav. 8-bis - Piano delle Regole - PGT)

Vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 7 R.D. 3267/1923 (Fonte: "Carta del vincolo idrogeologico" - Tav. 16.2 - Piano delle Regole - PGT)

Aree interessate da eventi alluvionali - Classi di rischio R1, R2, R3 e R4 (Fonte: "Direttiva Alluvioni 2007/60/CE" - Revisione 2015 - Geoportale Regione Lombardia)

Beni storico-artistico monumentali vincolati interessati da ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica (Fonte: "Carta dei beni storico-artistico-monumentali e/o archeologici oggetto di tutela" - Tav. 1.2 - Piano delle Regole – PGT e s.m.i.)

attestando che l'oggetto delle diverse tematiche afferenti agli ambiti (aree – fasce di rispetto – beni immobili) individuati è già 'per norma' rispondente alle esigenze di difesa del suolo e di rischio idrogeologico nonché di tutela paesaggistica richiamate dalla legge;

b) di integrare le norme delle Disposizioni Attuative del PGT con gli articoli 11.7.1 – 11.7.2 – 11.7.3 – 11.7.4 – 11.7.7 – 11.7.8 secondo quanto sotto indicato:

11.7.1 'Il recupero dei vani e locali seminterrati è disciplinato dalla Lr. 7/2017, per come recepita con D.C.C. n. \_\_\_\_\_ e relativo allegato.'

11.7.2 'Le parti del territorio escluse dall' applicazione della Lr. 7/2017, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della medesima, sono state individuate nell'Elaborato grafico Esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti" (ai sensi dell'art. 4 comma 1).'

11.7.3 'Dall'applicazione della Lr. 7/2017, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della medesima, sono altresì escluse le parti di territorio per le quali sussistono limitazioni derivanti da situazioni di contaminazione ovvero da operazioni di bonifiche in corso o già effettuate.'

11.7.4 'Nell'applicazione della Lr. 7/2017, richiamato l'art. 20, comma 1 del D. Lgs n. 42/2004, gli immobili di cui all'art. 44 delle presenti Disposizioni Beni storico – artistico - monumentali e/o archeologici oggetto di tutela non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.'

11.7.7 'Qualora i vani e i locali seminterrati oggetto di recupero siano stati realizzati originariamente in qualità di parcheggi pertinenziali ad unità immobiliari residenziali, il recupero degli stessi ai sensi della Lr. 7/2017 comporta il reperimento di posti auto nella medesima quantità di quelli eliminati.'

11.7.8 "Il recupero ad uso residenziale terziario o commerciale, ai sensi della Lr. 7/2017, di vani o locali seminterrati che, pur non pertinenziali, costituiscano una dotazione a parcheggio, comporta il reperimento di posti auto nella medesima quantità di quelli eliminati. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di reperire i posti auto eliminati, per le quantità di parcheggio non reperiti dovrà essere effettuato versamento al Comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggio."

2 - In relazione all'applicazione di quanto disposto dalla legge e in considerazione delle specificità degli spazi interessati dal recupero (vani e locali seminterrati) e delle possibili dinamiche idrauliche e/o idrogeologiche non indagate e tuttavia potenzialmente determinanti ai fini della salvaguardia dell'incolumità pubblica, si ritiene:

a) che si dovrà procedere ad individuare specifici ambiti di esclusione, in aggiunta a quelli già individuati al punto 1, in presenza di fenomeni di risalita della falda che possano determinare situazioni di rischio nell'utilizzo dei seminterrati;

b) in pendenza della sopracitata individuazione, di dover adottare la seguente Variante Normativa integrativa alle vigenti Disposizioni Attuative di PGT secondo quanto segue:

11.7.5 Nelle parti del territorio non espressamente escluse dall'applicazione della Lr. 7/2017, gli interventi di recupero di vani e locali seminterrati sono subordinati ad asseverazione di compatibilità geologica, idrogeologica e idraulica resa a seguito di valutazione dei rischi presenti, con particolare

riguardo alla profondità della falda e della sua evoluzione nel tempo. Andrà valutato il possibile coinvolgimento degli immobili oggetto di applicazione della L.r. 7/2017 con fenomeni di dinamica di versante ed in particolare con le aree di accumulo dei dissesti. Nel caso in cui gli interventi debbano interessare anche indirettamente impluvi o corsi d'acqua, andrà valutata la possibilità di sovralluvionamento e di trasporto in massa lungo l'incisione, con analisi estesa al bacino idrico. L'attività di analisi dovrà comunque riguardare il contesto urbano non solo in termini di presenza di edifici, infrastrutture ecc., ma anche e soprattutto in termini di definizione delle vie di propagazione del deflusso di piena nei casi in cui si verifichi un disalveo o la tracimazione di un ponte e/o di un muro spondale.

11.7.6 Nelle parti del territorio non espressamente escluse dall'applicazione della Lr. 7/2017, gli interventi di recupero di vani e locali seminterrati sono subordinati inoltre alla presentazione di attestazione di ambito non interessato da fenomeni di risalita di falda a seguito di valutazioni riguardanti la verifica, anche attraverso la raccolta di dati bibliografici e di rilievo diretto, della profondità della falda e della sua evoluzione nel tempo, nonché la ricostruzione della circolazione idrica locale, tenuto conto dell'eventuale presenza di emungimenti di falda che possono interferire con la soggiacenza della stessa. Nel caso di opere modeste relative a strutture già esistenti, è possibile effettuare, tenuto conto di quanto sopra riportato, stime della oscillazione della falda sulla base di dati misurati in sito anche nel passato, aggiornati alla situazione attuale.

3 - In recepimento del disposto normativo per attività ricettive alberghiere di cui all'art. 2, comma 8, della Legge Regionale per cui *"I PGT prevedono che, per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda (SL) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge. I comuni adeguano i propri PGT alla presente disposizione approvando apposito elaborato entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge"*

si ritiene di dover integrare le norme delle Disposizioni Attuative del PGT come segue:

all'articolo 7.4 *'Superficie lorda di pavimento (Slp)'* si aggiunge:

*'Nel caso di strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'art.18 della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo della superficie lorda di pavimento (SLP) non sono computati oltre a quanto sopra ivi previsto anche: i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici, le logge.'*

all'articolo 8.1.3 *'Volume 'vuoto per pieno'* per gli edifici esistenti, per i nuovi edifici o ampliamento di edifici esistenti, si aggiunge:

*'Nel caso di strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'art.18 della Legge Regionale 1 ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), ai fini del calcolo del volume (Slp superficie lorda di pavimento per h reale) non sono computati oltre a quanto sopra ivi previsto anche: i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici, le logge.'*

Ritenuto quindi di dover procedere:

- all'approvazione dell'adeguamento di cui al precedente punto 1;

- all'adozione della Variante Normativa integrativa alle vigenti Disposizioni Attuative di PGT di cui al precedente punto 2 secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, della l.r. 12/2005 e, quindi, procedendo con:

- il deposito, la pubblicazione e la pubblicità della presente Deliberazione e degli atti allegati con raccolta delle osservazioni ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l.r. 12/2005 limitatamente alla suddetta Variante;
- la trasmissione degli atti di Variante all'A.T.S. e all'A.R.P.A. ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.r. 12/05

dando inoltre atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 12 della L.r. 12/2005, nel periodo intercorrente tra la presente adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di Variante, si applicano le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, in conformità con le previsioni degli atti medesimi;

- al recepimento di quanto previsto al precedente punto 3;

Attestato inoltre che, richiamata la casistica riportata dalla D.G.R. n. IX/3836 del 25.07.2012, la variante compresa nel presente provvedimento risulta esclusa dalla Valutazione Ambientale e dalla verifica di assoggettabilità;

Ritenuto il presente provvedimento rilevante ai sensi della specifica normativa di settore e della normativa generale in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato inoltre che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Commissione II "*Assetto del Territorio, Ambiente e Ecologia, Trasporti, Lavori Pubblici, Mobilità*" in data 3/10/2017;

Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art.153 del D.Lgs n. 267/2000, dalla Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata – SUAP;

Visto altresì il parere favorevole del Segretario Generale espresso ai sensi dell'art. 103, comma 2, dello Statuto Comunale;

Tenuto conto dell'emendamento approvato nel corso della discussione sul quale hanno espresso parere la Dirigente del Settore Urbanistica – Edilizia Privata – SUAP ed il Segretario Generale;

Con voti favorevoli n. 24 e contrari n. 4 (Aleotti, Fanetti, Guarisco e Lissi), espressi nei modi di legge, su n. 32 presenti di cui n. 28 votanti e n. 4 astenuti (Anzaldo, Mantovani, Martinelli e Rapi-nese):

## D E L I B E R A

1°) Di recepire le premesse, costituenti parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

2°) Di approvare l'esclusione dall'applicazione della legge delle parti del territorio individuate nell'Elaborato grafico *Esclusione di parti del territorio dall'applicazione delle disposizioni della Legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 "Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti"* (ai sensi dell'art. 4 comma 1), allegato parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e secondo le integrazioni alle Disposizioni Attuative del PGT di cui agli articoli 11.7.1 – 11.7.2 – 11.7.3 – 11.7.4 – 11.7.7 – 11.7.8, come riportati integralmente in premessa;

3°) Di adottare la Variante Normativa integrativa alle vigenti Disposizioni Attuative di PGT di cui agli articoli 11.7.5 e 11.7.6, come riportati integralmente in premessa;

4°) Di dare espressamente atto che con riferimento all'adozione della Variante Normativa integrativa alle vigenti Disposizioni Attuative di cui al precedente punto si procederà:

- al deposito, alla pubblicazione e alla pubblicità della presente Deliberazione e degli atti allegati con raccolta delle osservazioni limitatamente alla variante, ai sensi dell'art. 13, comma 4, della L.r. 12/2005;

- alla trasmissione degli atti di variante all'A.T.S. e all'A.R.P.A., ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L.r. 12/05;

- ad applicare, nel periodo intercorrente tra l'adozione e la pubblicazione dell'avviso di approvazione degli atti di Variante, le misure di salvaguardia in relazione a interventi, oggetto di domanda di permesso di costruire, ovvero di denuncia di inizio attività, in conformità con le previsioni degli atti medesimi, ai sensi dell'art. 13, comma 12, della L.r. 12/2005;

5°) Di recepire il disposto normativo integrativo di cui agli articoli 7.4. '*Superficie lorda di pavimento (Slp)*' e 8.1.3 '*Volume vuoto per pieno*' 5 delle vigenti Disposizioni Attuative, come riportati integralmente in premessa;

6°) Di dare altresì atto che il presente provvedimento è rilevante ai sensi della specifica normativa di settore e della normativa generale in materia di trasparenza dell'attività amministrativa.

Inoltre

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi; presenti e votanti n. 32:

#### DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. ANDREA FIORELLA

LA PRESIDENTE

DOTT.SSA ANNA VERONELLI

